

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33409 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 14/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gold Moving Company s.r.l., in persona del legale rappresentante Davide Galafati,
avverso l'ordinanza del 19-05-2026 del Tribunale di Arezzo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Massimiliano Olivo, difensore di fiducia della società ricorrente,
che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 maggio 2026, il Tribunale del riesame di Arezzo dichiarava inammissibile l'istanza di riesame reale proposta il 30 aprile 2026 nell'interesse della Gold Moving Company s.r.l., destinataria del decreto di sequestro preventivo emesso il 22 gennaio 2026 dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo nell'ambito di un articolato procedimento penale, avente ad oggetto molteplici contestazioni di reati tributari e illeciti amministrativi elevate a carico di una pluralità di persone fisiche e persone giuridiche, tra cui appunto la Gold Moving Company s.r.l., accusata di non aver adottato o comunque di non avere efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati di cui agli art. 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, reati commessi dal suo legale rappresentante Mario De Canio a vantaggio della predetta società, che avrebbe da ciò tratto un rilevante profitto negli anni 2023, 2024 e 2025 (capo 39).

2. Avverso il provvedimento del Tribunale toscano, la Gold Moving Company s.r.l., tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha ritualmente proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.

Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza degli art. 321, commi 3 *bis* e 3 *ter*, cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché l'elusione della riserva di giurisdizione, evidenziando che nel caso di specie non risulta alcun autonomo decreto motivato del G.I.P. riferito al conto corrente Blu Banca 0000347 e non vi è stata alcuna convalida del nuovo vincolo apposto il 20 aprile 2026, per cui la declaratoria di inammissibilità della legittima richiesta di riesame avrebbe consentito la permanenza di un vincolo patrimoniale privo del necessario vaglio del giudice, non sostituibile da una mera richiesta di sostituzione del bene rivolta al P.M.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'erronea qualificazione del verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza il 20 aprile 2026 quale mero atto esecutivo, essendosi invece in presenza, sul piano sostanziale, di un nuovo atto ablativo incidente su un rapporto bancario prima mai colpito.

Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 568, comma 5, 322 *bis* e 324 cod. proc. pen., rilevandosi che, in via graduata, la difesa aveva comunque prospettato la possibilità di riqualificare il gravame quale appello cautelare reale, ove si fosse ritenuto non esperibile il riesame avverso il verbale di P.G., ma il Tribunale avrebbe omissso di confrontarsi con tale istanza subordinata.

Il quarto motivo di ricorso riguarda la violazione degli art. 125, comma 3, 321, 324 cod. proc. pen. e 53 del d. lgs. n. 231 del 2001, dolendosi la difesa del fatto che l'ordinanza impugnata ha di fatto trasformato, con motivazione apparente, il decreto genetico in una sorta di titolo elastico e permanente di apprensione del conto Blu Banca, ossia di un rapporto originariamente non individuato.

Il quinto motivo di ricorso concerne infine l'erronea negazione dell'interesse a impugnare, osservandosi che l'inefficacia giuridica del sequestro di iniziativa non convalidato, ove non dichiarata e non comunicata al terzo, ossia all'istituto bancario, non elimina il pregiudizio sostanziale né consente alla società di riacquisire la piena disponibilità delle somme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

1. Occorre premettere che, con l'ordinanza impugnata, i giudici del riesame hanno fondato la declaratoria dell'istanza proposta nell'interesse della Gold Moving Company s.r.l. sul rilievo che la stessa aveva riguardato il verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza il 20 aprile 2026, ritenuto tuttavia dal Tribunale non un autonomo sequestro di iniziativa della P.G., da sottoporre alla necessaria convalida dell'Autorità giudiziaria, ma un atto esecutivo dell'originario decreto di sequestro preventivo del 22 gennaio 2026, fermo restando, hanno aggiunto i giudici del riesame, che, pur a voler ragionare diversamente, ritenendo cioè che si fosse in presenza di un sequestro di iniziativa non convalidato, la misura cautelare reale avrebbe perso automaticamente efficacia, essendo quindi la parte legittimata a chiedere direttamente al P.M. la restituzione della cosa sequestrata. È stato infine rilevato che, anche nella prospettiva di intendere l'istanza rivolta non al verbale di sequestro, ma al decreto originario del 22 gennaio 2026, la richiesta di riesame era comunque inammissibile, perché assolutamente tardiva, posto che la Gold Moving Company s.r.l. era da tempo a conoscenza del sequestro.

2. Orbene, osserva il Collegio che l'impostazione dell'ordinanza impugnata non può essere ritenuta legittima. Al riguardo deve precisarsi che, come si evince dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dal tenore delle doglianze sollevate, l'originario decreto di sequestro preventivo del 22 gennaio 2026 ha avuto esecuzione tra il 5 e il 17 febbraio 2026, allorquando la Guardia di Finanza di Arezzo ha proceduto all'apprensione di una serie di beni nella disponibilità della società ricorrente, nei cui confronti era stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, della somma di 5.430.140,10 euro. In seguito, ovvero in data 20 aprile 2026, la Guardia di Finanza di Arezzo procedeva anche al sequestro della somma di 606.322,28 euro (già vincolata a seguito di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate), presente sul conto corrente n. 347 intestato alla Gold Moving Company s.r.l. presso la Blu Banca s.p.a. Nel predetto verbale si dava atto che si era proceduto a questo nuovo sequestro, in quanto, a seguito dell'annullamento del sequestro nei confronti dell'indagato Mario De Canio, si era posta la necessità di raggiungere il *quantum* sequestrabile.

3. Tanto premesso, pur condividendosi la premessa dell'ordinanza impugnata secondo cui il riesame reale aveva ad oggetto non l'originario decreto di sequestro del 22 gennaio 2026, ma il successivo vincolo reale apposto il 20 aprile 2026 dalla Guardia di Finanza, deve tuttavia ritenersi che, in forza di quest'ultima apprensione, evidentemente correlata al provvedimento genetico, sussisteva un autonomo interesse in capo alla società Gold Moving Company s.r.l. di far valere le proprie ragioni ai sensi o dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., mediante richiesta di restituzione rivolta al Pubblico Ministero, o dell'art. 324 cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di riesame è presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa e costante affermazione di questa Corte (cfr. *ex multis* Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, Rv. 287823, Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275598), secondo cui è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto e attuale a proporre impugnazione, essendosi chiarito che, *a contrario*, l'interesse concreto e attuale deriva dalla menomazione, effettiva e tangibile, di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. Tale menomazione appare senz'altro ravvisabile nella vicenda in esame, nella quale l'iniziativa della P.G., successiva all'iniziale esecuzione del provvedimento genetico, ha avuto una diretta incidenza negativa nella sfera patrimoniale della società ricorrente, che dunque era legittimata ad esercitare, avverso il nuovo vincolo reale, i rimedi riconosciuti dall'ordinamento.

4. Alla luce di tali considerazioni, stante l'illegittimità della declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza di riesame reale proposta tempestivamente (ossia il 30 aprile 2026, a fronte del sequestro avvenuto il precedente 20 aprile) nell'interesse della Gold Moving Company s.r.l., si impone pertanto l'annullamento della ordinanza gravata, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Arezzo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 14.07.2026

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica

Il Presidente
Giovanni Liberati